

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in via principale, riformare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 maggio 2013 nel procedimento R 1215/2011-4, affinché il ricorso proposto dalle ricorrenti dinanzi alla commissione di ricorso risulti fondato e, di conseguenza, l'opposizione delle medesime sia accolta;
- in subordine, annullare in toto la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 maggio 2013 nel procedimento R 1215/2011-4; e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Carolus C.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «English pink» per prodotti della classe 31 — Domanda di marchio comunitario n. 8 610 768

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: le ricorrenti

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo «PINK LADY» e marchi figurativi contenenti gli elementi denominativi «Pink lady» per prodotti delle classi 16, 29, 30, 31 e 32

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione del principio dell'autorità del giudicato;
- violazione dei principi generali della certezza del diritto, della buona amministrazione e della tutela dell'affidamento legittimo;
- violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 76 del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 22 luglio 2013 — Innovation First/UAMI (NANO)

(Causa T-379/13)

(2013/C 260/89)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Innovation First, Inc. (Greenville, Stati Uniti) (rappresentante: avv. J. Zecher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto del 19 aprile 2013, procedimento R 1271/2012-1;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese, comprese quelle del procedimento di ricorso dinanzi ad esso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «NANO» per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41 — Domanda di marchio comunitario n. 9 157 421

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione degli articoli 75 e 37, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, della regola 50, paragrafo 2, lettera h), del regolamento n. 2868/95 e degli articoli 76 e 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

Ricorso proposto il 26 luglio 2013 — Intermark/UAMI — Coca-Cola (RIENERGY Cola)

(Causa T-384/13)

(2013/C 260/90)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intermark Srl (Stei, Romania) (rappresentante: avv. Á. László)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Coca-Cola Company (Atlanta, Stati Uniti)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accogliere il ricorso, modificare la decisione impugnata del convenuto, ordinare il rigetto dell'opposizione e disporre la registrazione del segno della ricorrente quale marchio nella sua interezza;